

REGOLAMENTO

DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
TRIESTE E ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE
ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, NONCHÉ
DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE PER LE POLITICHE SOCIALI E LE
NUOVE POVERTÀ.

Allegato alla delibera del Consiglio Provinciale N. 65 del 12 ottobre 1998
così come modificato con deliberazione N. 44/C del 22 giugno 2000

Articolo 1

Istituzione dell'Albo generale delle Associazioni

Al fine di monitorare, valorizzare le forme di associazionismo presenti in provincia, che perseguano attività sociali, culturali, ambientali, di assistenza, di tutela e di promozione della sicurezza e della salute del cittadino, presso la Provincia di Trieste è istituito, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto, l'Albo generale delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato, di seguito denominato "Albo".

Articolo 2

Articolazione dell'Albo

L'Albo è articolato nei seguenti settori:

- a) **settore sociale**: assistenza sociale e socio - sanitaria, attività sportiva;
- b) **settore culturale**: istruzione, beni culturali, educazione permanente, attività culturali;
- c) **settore ambientale**: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale, attività di protezione civile;
- d) **settore dei diritti civili e delle attività innovative**: tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi, di cooperazione allo sviluppo ed attività non rientranti nei precedenti settori.

Articolo 3

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni, le Organizzazioni o le Articolazioni locali autonome (anche dal punto di vista amministrativo) aventi sede legale nel territorio della Provincia di Trieste, costituite da almeno 180 giorni.
2. Per l'iscrizione all'Albo, le Associazioni, le Organizzazioni e le Articolazioni locali devono altresì possedere i seguenti requisiti:
 - a) operare senza fini di lucro;
 - b) essere ispirate a principi di democrazia interna;
 - c) assicurare la possibilità di adesione a tutti coloro che ne facciano richiesta;
 - d) avere l'adesione di almeno nove soci;
 - e) assicurare l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - f) presentare un rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente ed un programma dell'attività futura.

Articolo 4

Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione nell'Albo indirizzata al Presidente della Provincia di Trieste, va redatta in carta semplice ai sensi dell'art.8 della Legge n. 266/1991 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, Organizzazione o della sua Articolazione locale.

Fermo restando l'unicità dell'Albo, nella domanda deve essere indicata il settore in cui il soggetto richiedente intende essere iscritto.

E' ammessa l'iscrizione di un soggetto in più settori.

Ogni due anni la Giunta effettua una revisione dell'Albo, intesa ad accertare la persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Articolo 5
**Associazioni iscritte all'Albo Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato**

Le Associazioni e le Organizzazioni iscritte all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato sono iscritte di diritto, su richiesta, nell'Albo generale delle Associazioni aventi sede nel territorio della provincia di Trieste.

Articolo 6
Documentazione per l'iscrizione

Alla domanda devono essere allegati:

- a) a seconda della forma giuridica assunta, copia dell'Atto costitutivo, dello Statuto o dell'accordo tra aderenti formalizzato almeno con scrittura privata registrata;
- b) una relazione sull'attività dell'Associazione, Organizzazione od Articolazione;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali;
- d) copia dell'ultimo bilancio consuntivo e preventivo e della relazione programmatica consuntiva e preventiva approvati.

Qualora il soggetto sia già iscritto nell'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato i documenti di cui alle lettere a), b), c), e d) possono essere sostituiti da una dichiarazione, nella quale si indichi il numero di iscrizione al precitato Albo.

Articolo 7
Accettazione dell'iscrizione

L'iscrizione è disposta con provvedimento del Dirigente di Settore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al richiedente, entro lo stesso termine. Decorso detto termine senza comunicazione alcuna, la domanda di iscrizione si intende accolta.

Le Associazioni già iscritte all'Albo regionale delle Organizzazioni di Volontariato, in caso di richiesta di inserimento nell'Albo provinciale, vengono iscritte automaticamente.

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere ai contributi provinciali previsti dal successivo art.8 nonché per stipulare le convenzioni di cui all'art.7 della Legge n.266/1991.

Articolo 8
Benefici per le Associazioni iscritte all'Albo

Previa valutazione da parte della Giunta, nel rispetto delle norme regolamentari vigenti nell'Ente e fatte salve le priorità organizzative ed istituzionali che l'Ente deve assicurare, le Associazioni iscritte all'Albo possono beneficiare:

- a) della stampa del materiale pubblicitario e di lavoro da parte della Stamperia della Provincia nei limiti di volta in volta stabiliti dalla Giunta e prevedendo anche, se necessario, una compartecipazione sugli oneri da sostenere da parte dell'Associazione richiedente;
- b) dell'utilizzo gratuito per le proprie iniziative delle Aule Magne delle Scuole superiori di competenza provinciale, previo nulla osta dei rispettivi Consigli di Istituto, nonché di Sale messe a disposizione dalla Provincia;
- c) della biblioteca dell'Amministrazione Provinciale e della consultazione delle Gazzette Ufficiali e dei Bollettini Ufficiali della Regione;
- d) del patrocinio alle iniziative con il concorso, se necessario e compatibile con il bilancio, di un contributo per le stesse.

In particolare, per le richieste di cui al punto sub b), l'Associazione dovrà prendere preventivi accordi direttamente con l'Istituto scolastico individuato quale sede della manifestazione; la concessione all'uso dell'Aula Magna sarà subordinata al nulla osta del rispettivo Consiglio di Istituto. Saranno a carico dell'Associazione le spese relative all'eventuale utilizzo del personale scolastico nonché le spese di pulizia della sala secondo le tariffe applicate dalla Scuola.

Per quanto riguarda il successivo punto sub c), il Dirigente responsabile del servizio stabilirà le giornate e gli orari di accesso alla Biblioteca dell'Ente al fine di consentire alle Associazioni iscritte la visione e la lettura, presso l'Ente di testi e pubblicazioni ivi conservate, sotto la sorveglianza di personale provinciale all'uopo individuato.

Le richieste, redatte in carta semplice e comprensive della domanda di patrocinio, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente con congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione ovvero alla necessità di utilizzo delle strutture dell'Ente. In caso di molteplici richieste afferenti iniziative concomitanti o ravvicinate, verrà data priorità a quelle di maggior rilievo per le quali venga ravvisata la sussistenza dei presupposti per un intervento provinciale di sostegno.

Articolo 9

Assemblea Provinciale delle Associazioni e Organizzazioni del Volontariato

Ogni anno la Provincia promuove l'Assemblea provinciale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato, che viene convocata dal Presidente della Provincia o da suo delegato. L'Assemblea ha il compito di formulare ed aggiornare le tematiche dell'associazionismo culturale, sociale, ambientale, sportivo e ricreativo.

All'Assemblea, presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato, possono partecipare senza diritto di voto gli Assessori provinciali e, su invito, anche funzionari dell'Ente per esclusiva collaborazione tecnica. Verrà all'uopo redatto sintetico verbale.

Articolo 10

Osservatorio provinciale per le politiche sociali e le nuove povertà

Nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) dell'art. 2 del Regolamento è istituito l'Osservatorio provinciale delle politiche sociali e delle nuove povertà con il compito di:

- a) preparare e aggiornare la mappa del disagio nei comuni della provincia in preparazione della Conferenza provinciale;
- b) supportare sotto il profilo informativo gli Enti Locali per la predisposizione di progetti mirati. Il bilancio di previsione ed il P.E.G. prevedono un apposito intervento e capitolo di spesa per il finanziamento delle attività dell'Osservatorio.

Le iniziative intraprese dall'Osservatorio, prima della loro approvazione da parte della Giunta Provinciale, saranno portate all'attenzione della competente Commissione Consigliare per gli eventuali suggerimenti ed il successivo parere non vincolante.

Articolo 11

Composizione e funzionamento dell'Osservatorio

L'Osservatorio è presieduto dal Presidente della Provincia o da suo delegato ed è composto da 6 membri nominati dal Presidente della Provincia, di cui 3 scelti nell'ambito delle Istituzioni pubbliche che hanno competenza in materia socio-assistenziale e 3 designati dalle Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo nel settore sociale riunite in assemblea.

Ogni Associazione ha diritto ad un voto.

Risulteranno eletti, in rappresentanza delle Associazioni i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano di età

L'Osservatorio rimane in carica quattro anni e comunque cessa alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia.

Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposte indennità di carica o di partecipazione.

Articolo 12

Ufficio Stampa

Al fine di consentire un raccordo tra le attività associative provinciali per favorire una migliore conoscenza ed un più efficace interscambio delle iniziative sarà messo a disposizione delle stesse, a cura della Provincia, il sito internet, che sarà istituito presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

Le Associazioni che realizzano iniziative con la collaborazione della Provincia potranno avvalersi, compatibilmente con le esigenze interne dell'Ente le quali rivestono carattere di priorità dell'attività dell'Ufficio Stampa dell'Ente per promuovere con gli organi di informazione, le iniziative medesime.

Articolo 13

Istituzione della Consulta Provinciale delle Associazioni e Organizzazioni di Volontariato

E' istituita, ai sensi dell'art. 64, comma 2, lettera e) dello Statuto dell'Ente, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Trieste, la Consulta Provinciale delle Associazioni e Organizzazioni di Volontariato, che si configura come organo ausiliario dell'Amministrazione Provinciale con funzioni consultive e propositive.

Articolo 14

Compiti della Consulta

Nell'ambito delle sue funzioni consultive e propositive, la Consulta:

- a) svolge studi e ricerche sul volontariato, con particolare riferimento alla valutazione degli interventi e l'efficacia dei loro risultati;
- b) propone iniziative di educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento e volontariato;
- c) esprime parere sulle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, di educazione alla solidarietà e di orientamento al volontariato, proposte da Organizzazioni di Volontariato;
- d) esprime pareri in merito ad ogni altra questione in materia di volontariato proposta dai componenti della Consulta o eventualmente richiesta dall'Amministrazione provinciale.

La Consulta può inoltre formulare osservazioni al Presidente della Provincia e alla competente Commissione Consiliare sulla relazione allegata al bilancio di previsione. Al

fine di supportare le attività della Consulta, la Provincia metterà a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative.

Articolo 15 **Composizione della Consulta**

La Consulta è composta:

- a) dal Presidente della Provincia o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) dal Presidente della Commissione Consiliare competente sul volontariato;
- c) da un rappresentante del Provveditorato agli Studi di Trieste, designato dal Provveditore,
- d) dall'Assessore Regionale al Volontariato o suo delegato;
- e) da quattro componenti delle Associazioni in rappresentanza di ciascuno dei settori indicati all'art.2 del presente Regolamento, scelti dall'Assemblea Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato;
- f) dai rappresentanti dei tre distretti socio - sanitari della provincia di Trieste;
- g) da un rappresentante dell'Azienda per i Servizi Sanitari di Trieste.

Partecipano, per l'esclusiva collaborazione tecnica, i Dirigenti dei Settori Affari Generali, Cultura, Assistenza Sociale ed Ambiente della Provincia. Ogni Associazione, Organizzazione od Articolazione partecipa alla votazione limitatamente al o ai settori cui è iscritta.

Articolo 16 **Funzionamento della Consulta**

La Consulta è convocata dal Presidente, mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno da trattare, spedito almeno cinque giorni prima della riunione.

La Consulta si riunisce di norma presso la Sede dell'Amministrazione Provinciale. Ai componenti della Consulta non sono corrisposte indennità di carica o di partecipazione.

Articolo 17 **Convocazione e durata delle Cariche**

Le adunanze della Consulta sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

In seconda convocazione da tenersi non prima di mezz'ora dopo la prima convocazione, le riunioni della Consulta sono valide con la presenza di un terzo dei suoi componenti.

I componenti della Consulta durano in carica quattro anni e comunque decadono alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia.

I componenti rappresentanti delle Associazioni del volontariato che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati con la stessa procedura prevista per la nomina.